



# COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

## ORDINANZA Numero 02 del 02/01/2010

**Oggetto: DISCIPLINA DELLE DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA ED ORARI DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

**che** il decreto legislativo 31 marzo 1999, n.114 recante la riforma del commercio, al Titolo IV°, con gli articoli 11, 12 e 13 ha introdotto una diversa disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

**che** l'art.11 (*Orario di apertura e di chiusura*) stabilisce che sono rimessi alla libera determinazione dei singoli esercenti gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nel rispetto dei seguenti limiti:

- l'apertura degli esercizi non può avvenire prima delle ore 7,00 (art.11 comma 2);
- la chiusura degli esercizi deve avvenire entro le ore 22,00 (art.11 comma 2);
- l'esercizio non può rimanere aperto più di 13 ore al giorno (art.11 comma 2);
- il minimo di ore in cui l'esercizio deve rimanere aperto non è stabilito per cui la scelta è rimessa alla libera determinazione dell'esercente;
- l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario mediante cartello o altro (art.11 comma 3);

**che** ancora l'art.11 con i commi 4 e 5 dispone:

- gli esercizi *dovranno* rimanere chiusi nelle giornate di domenica e festivi; è consentito derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre nonché in otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno, individuate dal Comune;

**che** l'articolo 12 prevede la competenza regionale nell'individuazione dei comuni aventi la connotazione di località turistica o di città d'arte, nei quali, o in zone del territorio dei medesimi, esclusivamente nei periodi di maggior afflusso turistico, gli esercenti, oltre a poter determinare liberamente il proprio orario, sono svincolati dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva sancito dal succitato comma 4 dell'art. 11;

### PRESO ATTO:

**che** in riferimento alle attività di commercio su aree pubbliche, la Legge Regionale n.19/1999, con l'art.27 (*Indirizzi in materia di orari*), come sostituito dall'art.22 della L.R.n.23/2008, al comma 1, stabilisce che gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private;

**DATO ATTO CHE** on nota in data 23 novembre 2009 – prot. 5835 - sono state convocate all'incontro dell'11 dicembre 2009, per essere sentite in merito ad eventuali osservazioni o proposte di modifica sul presente testo di

ordinanza, loro regolarmente trasmesso in copia, tutte le **Associazioni di Categoria dei Commercianti** - CONFARTIGIANATO, ASCOM - CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, **unitamente alle Associazioni dei Consumatori** - ADOC, ACU, ADICONSUM, FEDERCONSUMATORI, ASSOCIAZIONE TUTELA CONSUMATORI, ALTROCONSUMO -, nonché all'**APT**;

**CHE** all'incontro dell'11 novembre 2009 alla presenza del Responsabile del Servizio, del Sindaco e del Segretario comunale, nonché dei titolari delle attività di vendita al dettaglio di Trivigno, la CONFCOMMERCIO, unica Associazione presente, ha espresso parere favorevole;

**VISTO** l'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**RITENUTO:**

**che** è doveroso, pertanto, pervenire, nel rispetto delle predette disposizioni, ad una organica definizione degli orari degli esercizi commerciali al dettaglio e delle deroghe, al fine di far sì che essi meglio corrispondano alle esigenze ed alle abitudini dei consumatori e siano più armonicamente coordinati con quelli delle altre attività e con le esigenze complessive dei cittadini;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

**VISTA** la Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 23;

**VISTA** la Finanziaria Regionale 2009 che ha modificato le date previste dall'art. 22, comma 2, della L.R. n.19/1999, e già modificate dall'art.18 della L.R. n. 23/2008, per l'avvio ed il termine dei saldi invernali ed estivi, anticipandoli rispettivamente, al 2 gennaio/2 marzo e 2 luglio/2 settembre;

**VISTO** il Regolamento comunale sul commercio approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 30/05/2006, attuativa del D.Lgs. n.114/1998 e L.R. n.19/1999;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**TENUTO** conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore,

## **DISPONE**

L'osservanza immediata dei seguenti obblighi per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, alimentari e non alimentari, operanti nel territorio di questo Comune.

- 1.** I limiti giornalieri di attività di vendita al dettaglio sono compresi **tra le ore sette e le ore ventidue**. Nel rispetto di tali termini l'esercente può determinare liberamente l'orario d'apertura e di chiusura del proprio esercizio, **non superando** il limite delle **tredecimicore giornaliere**.
- 2.** Ciascun esercente è tenuto ad esporre **un cartello ben visibile** o altri supporti informativi, sia all'interno che all'esterno del locale, con **l'indicazione dell'orario di vendita adottato**.
- 3.** Il Comune può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in **orario notturno** (dalle 22,00 alle 7,00) esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato previa motivata richiesta.
- 4.** E' consentita, in coincidenza della "**notte bianca** ", ove programmata, l'apertura dei negozi o il suo prolungamento in orario notturno.
- 5.** E' **obbligatoria** la **chiusura totale** degli esercizi nei **giorni domenicali e festivi**.
- 6.** Sono stabilite **deroghe** alla chiusura obbligatoria domenicale e festiva per tutto il mese di dicembre, nonché nelle **giornate di seguito indicate, suscettibili di aggiornamenti annuali**, anche su indicazioni degli stessi esercenti, previo accertamento delle reali esigenze dell'utenza:

- 1) 6 gennaio Epifania
- 2) Domenica di carnevale
- 3) Domenica di Pasqua
- 4) Domenica delle Palme
- 5) Lunedì di Pasquetta
- 6) Domenica a cavallo tra la festa che va dall'1 al 4 settembre
- 7) Festa della mamma
- 8) Festa Patronale (29 giugno)

7. E' stabilito l'obbligo di **chiusura di mezza giornata infrasettimanale** dal 01 gennaio al 31 maggio, nonché dal 01 ottobre al 30 novembre, che viene così fissata:

- **GIOVEDÌ Pomeriggio:** Settore Alimentare  
e  
Non Alimentare
- **LUNEDÌ Mattina:** Macellerie

8. È consentita la **deroga** alla chiusura della mezza giornata infrasettimanale:

- Nella settimana precedente la Pasqua;
- Nel periodo 1 giugno – 30 settembre;
- Nel mese di Dicembre e fino al 7 gennaio successivo;
- Quando vi è una ricorrenza festiva nella settimana.

9. Nel caso di più di due festività consecutive (art. 13 - comma 2 - del D.Lgs. 114/1998) gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nella 2<sup>a</sup> festività, rispettando gli orari prescelti per i giorni feriali.

10. **Le attività di panificazione** (produzione e vendita di pane, focaccia, taralli e altri prodotti da forno) possono effettuare la vendita durante le ore antimeridiane tutti i giorni festivi (domeniche compreso) di tutto l'anno.

11. E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.

12. Le disposizioni che precedono **non si applicano alle seguenti tipologie** di esercizi, qualora le attività di vendita ad esse correlate siano svolte in maniera esclusiva o prevalente (art. 13 - comma 1 - del D.Lgs. 114/1998). Per la prevalenza dell'attività, il criterio cui far riferimento è il volume d'affari dell'esercizio:

- rivendite di generi di monopolio;
- rivendite di giornali;
- gelaterie e gastronomie;
- rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- sale cinematografiche;

- alle attività di panificazione ed a quelle artigianali i cui titolari rivestono la qualifica speciale di artigiani, come previsto dall'art. 4, comma 2 lettera f, del D.lgs. n.114/1998;

**13.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione delle fattispecie contenute nella presente ordinanza non rientranti nella materia degli orari si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.. Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal **2° gennaio 2010.**

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 60 (sessanta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito [www.comune.trivigno.pz.it](http://www.comune.trivigno.pz.it)

Il presente provvedimento è trasmesso agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, nonché alla Prefettura di Potenza.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente disposizione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

*Dalla Residenza Municipale, 02/01/2010*

**IL SINDACO**

---